

Prot. n. 502029  
del 9 agosto 2011

**OGGETTO:** Richiesta di parere su impianti fotovoltaici.

**Il Comune** pone dei quesiti sulla realizzazione di due impianti fotovoltaici fra loro contigui da realizzare nel territorio comunale, in ordine ai quali fornisce indicazioni ed allega copia di planimetrie, di elaborati grafici e di una visura catastale.

Si premette che questa P.F. "Urbanistica ed Espropriazione" del Servizio "Territorio, ambiente, energia" è tenuta a svolgere la propria attività di consulenza a favore degli Enti locali nel rispetto di quanto stabilito dalla [D.G.R. n. 769 del 27/6/2006](#), pubblicata nel B.U.R. n. 70 del 7/7/2006, e cioè attraverso l'interpretazione delle norme giuridiche e senza riferimento ai casi specifici.

Prescindendo pertanto dal caso specifico che ha dato occasione alla richiesta di parere, sul quale dovrà pronunciarsi la competente Amministrazione comunale, sulla questione prospettata in termini di carattere generale si osserva quanto segue:

- 1) per quanto concerne la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici nelle varie zone omogenee del territorio comunale si fa riferimento a quanto spiegato nel parere espresso dalla P.F. "Pianificazione urbanistica" in data [01/04/2010, prot. 201398](#), che si allega in copia (si vedano le pagg. 2 e 3);
- 2) se un appezzamento di terreno appartiene a più persone, tutti i comproprietari debbono sottoscrivere la D.I.A. da inviare al Comune per la realizzazione su di esso di costruzioni o impianti. Vi è anche la possibilità che uno solo dei proprietari sottoscriva la D.I.A. da inviare al Comune, se espressamente delegato in tal senso dagli altri comproprietari;
- 4) l'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, prevede una variante allo strumento urbanistico connessa alla "autorizzazione unica" prevista dal medesimo comma e rilasciata a seguito del procedimento unico di cui al successivo comma 4 (sulla competenza al rilascio di tale autorizzazione unica si veda l'art. 23 bis della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10, aggiunto dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6);
- 5) la volumetria che un'area può sviluppare in base alle disposizioni del Piano regolatore generale non può essere trasferita su di un'area diversa per il fatto che non è stata utilizzata. Continuerà ad appartenere a tale area fino a quando il PRG non sarà modificato;
- 6) gli impianti fotovoltaici realizzati da privati sono da questi eseguiti a loro spese ed a loro rischio.

Il Comune non può imporre l'utilizzo di un'area diversa da quella prescelta dagli interessati, se questa è idonea alla loro realizzazione.

Si tenga conto che ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (in G.U. n. 219 del 18/09/2010) l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è "attività libera" alla quale si accede "in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio" (1.1) e che "le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17" (1.2), cioè attraverso la "indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti" secondo le modalità ivi indicate.



La Regione Marche ha individuato le aree non idonee con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 13 del 30/9/2010.

Per quanto concerne la possibilità di considerare più impianti “cumulabili” fra loro, si consiglia di rivolgersi alla competente P.F. Rete elettrica ed autorizzazioni energetiche di questa Regione.

Non si conosce il testo della D.G.P. di Ascoli Piceno n. 5 del 13/01/2010, alla quale si fa riferimento nella richiesta di parere, e pertanto questa P.F. non è in grado di esprimere alcuna considerazione sul suo contenuto.